

Correzione

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

del 18 maggio 2005 (RU **2005** 2821; RS **813.12**)

Invece di:

Art. 49

Chi impiega biocidi secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2–4 e capoverso 2 ORRPChim¹ necessita di un'autorizzazione speciale secondo gli articoli 7–13 ORRPChim.

Art. 60 cpv. 2 lett. b

² Per quanto concerne l'esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:

- b. alla verifica della completezza delle domande secondo l'articolo 16 capoverso 1 e alla valutazione dei documenti secondo l'articolo 17.

Leggasi:

Art. 49

Chi impiega biocidi secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2–4 e capoverso 2 ORRPChim² necessita di un'autorizzazione speciale secondo gli articoli 7–12 ORRPChim.

Art. 60 cpv. 2 lett. b

² Per quanto concerne l'esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:

- b. alla verifica della completezza delle domande secondo l'articolo 16 capoverso 2 e alla valutazione dei documenti secondo l'articolo 17.

¹ RS **814.81**

² RS **814.81**

Modifica del 20 giugno 2014 (RU 2014 2073; RS 813.12)**Invece di:**

Art. 36 cpv. 3

³ I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari o con alimenti per animali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 1999⁴ sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.

Art. 53 cpv. 1 lett. d n. 3

¹ L'organo di notifica svolge i seguenti compiti:

- d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi:
 3. l'elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui all'articolo 29a capoverso 4;

Allegato 1, categoria 6, nota

Categoria 6 – Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo del principio attivo secondo l'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 o ha accettato tale fascicolo secondo l'articolo 11 paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE⁸⁶

⁸⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 53 cpv. 1 lett. d n. 2.

Leggasi:

Art. 36 cpv. 3

³ I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992⁵ sulle derrate alimentari o con alimenti per animali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 1999⁶ sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.

3 RS 817.0
4 RS 916.307
5 RS 817.0
6 RS 916.307

Art. 53 cpv. 1 lett. d n. 3

¹ L'organo di notifica svolge i seguenti compiti:

d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi:

3. l'elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui all'articolo 29a capoverso 5;

Allegato 1, categoria 6, nota

Categoria 6 – Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo del principio attivo secondo l'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 o ha accettato tale fascicolo secondo l'articolo 11 paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE⁸⁶

⁸⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 28 cpv. 4.

23 dicembre 2014

Cancelleria federale

